

## **BGer 1C\_30/2015 vom 28. Januar 2015**

Bundesgericht, 2015-01-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1C\\_30\\_2015](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_30_2015)

FR: TF 1C\_30/2015 du 28 janvier 2015

IT: TF 1C\_30/2015 del 28 gennaio 2015

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 140 I 252 consid. 1).

#### **E. 1.2**

La Corte cantonale ha fondato, come ancora si vedrà, la propria decisione esclusivamente sulla legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP). A ragione. In effetti, nella fattispecie il ricorrente non contesta, né tantomeno fa valere d'aver impugnato le decisioni negative dei numerosi concorsi ai quali ha partecipato, né critica la sua mancata assunzione. In tale ambito, il ricorso, oltre che chiaramente tardivo, sarebbe anche manifestamente inammissibile per mancato esaurimento dei rimedi di diritto cantonali (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), visto ch'egli non le ha impugnatte dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorso concerne pertanto unicamente la questione relativa alla protezione dei dati, quesito esaminato in una procedura indipendente da quella di un'eventuale contestata mancata nomina, sfociato in una decisione finale direttamente impugnabile (cfr. sentenza 9C\_224/2014 del 19 settembre 2014 consid. 4.1 e 4.2 destinata a pubblicazione; DTF 139 V 492 consid. 3; 137 I 1 consid. 2; 138 III 425 consid. 6; 127 V 219 consid. 1a/aa e bb; 125 II 473 ). Da qui la competenza della I Corte di diritto pubblico a statuire sulla causa (art. 29 cpv. 2 lett. d del regolamento del Tribunale federale del 20 novembre 2006).

#### **E. 1.3**

Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nel ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto. Questa Corte non è pertanto tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale ( DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309). Per di più, quando il ricorrente invoca, come in concreto, la violazione di diritti fondamentali, nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell' art. 9 Cost. ( DTF 136 I 304 consid. 2.4 pag. 313), il Tribunale federale, in applicazione dell' art. 106 cpv. 2 LTF , esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso ( DTF 139 I 229 consid. 2.2; 138 I 171 consid. 1.4 pag. 176).

#### **E. 2.1**

Nelle conclusioni "in ordine e preliminarmente", il ricorrente chiede di verificare, in generale, le modalità della procedura di assunzione dei funzionari cantonali e il metodo di valutazione preliminare della documentazione presentata dai candidati, facendo chiarezza, sulla base della normativa inerente alla protezione dei dati, sulla lettera speditagli con indirizzi diversi.

Queste conclusioni sono manifestamente inammissibili, il Tribunale federale non dovendosi esprimere a titolo meramente teorico su questioni generali, che esulano chiaramente dall'oggetto del litigio. In concreto il ricorrente, rilevando d'aver partecipato a 29 concorsi per la nomina o l'incarico a funzionario cantonale, insiste sull'errata indicazione del suo indirizzo, in particolare nell'ambito di un concorso del 18 maggio 2011 e sulla selezione delle candidature. Al riguardo, la Corte cantonale ha rettamente stabilito che la citata Commissione non è competente per esaminare tali quesiti e che il ricorrente, ciò ch'egli non contesta, non ha impugnato le decisioni inerenti alle sue mancate nomine o agli incarichi dinanzi all'autorità competente. Il ricorrente, limitandosi a ricordare gli antefatti della vertenza, non si confronta con questa motivazione, decisiva, relativa all'incompetenza della citata Commissione a esaminare le modalità di valutazione dei candidati a una funzione pubblica. L'accenno al riguardo a un implicito diniego di giustizia è quindi chiaramente infondato.

### **E. 2.2**

Egli neppure si confronta, se non in maniera del tutto generica e lesiva pertanto delle citate esigenze di motivazione ( art. 42 LTF ) con il secondo argomento addotto dai giudici cantonali, secondo cui la questione della corrispondenza indirizzata al recapito sbagliato è già stata compiutamente chiarita dal Governo, motivo per cui essi non hanno scorto alcuna elaborazione illecita dei suoi dati personali ai sensi degli art. 7 segg. LPDP. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto ( DTF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121).

### **E. 3**

Il ricorso, nella minima misura della sua ammissibilità, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.